

STATUTO
ASSOCIAZIONE ULPAN LINGUA E CULTURA EBRAICA

Articolo 1 - Durata, Costituzione e Sede

1. È costituita l'Associazione denominata **"Ulpan lingua e cultura ebraica"** di seguito chiamata per brevità **"Associazione"**.
2. L'associazione ha sede nel Comune di Milano.
3. Il Consiglio Direttivo potrà, con delibera, trasferire la sede nell'ambito dello stesso Comune e istituire sedi secondarie anche in altri Comuni. Il trasferimento della sede principale in un altro Comune deve essere deciso con deliberazione dell'Assemblea ordinaria.
4. La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Articolo 2 - Finalità e attività

1. L'Associazione è apartitica, aconfessionale e non persegue fini di lucro, né diretto né indiretto; persegue finalità culturali promuovendo la cultura ebraica antica e moderna, al fine di favorire un dialogo tra la società italiana e quella ebraica, collettiva e israeliana, basato sulla conoscenza e sul reciproco rispetto. L'associazione lo intende fare offrendo ai propri associati la possibilità di approfondire gli aspetti peculiari della società ebraica e israeliana, quali la lingua ebraica antica e moderna, le altre lingue e dialetti delle società ebraica e israeliana – ad esempio la lingua yiddish, il giudaico-romanesco o la lingua araba –, la cultura, la storia, i costumi e le tradizioni della società ebraica e israeliana.
2. Per il perseguimento delle finalità di cui al precedente comma, l'Associazione intende:
 - a. promuovere un dialogo con la società ebraica, collettiva e israeliana, basato sulla conoscenza acquisita per mezzo di corsi, conferenze e incontri organizzati dall'Associazione medesima;
 - b. offrire agli istituti scolastici, di ogni ordine e grado, attività didattiche e laboratoriali;

- c. organizzare, su richiesta, viaggi e visite guidate a siti archeologici e a monumentali d'interesse;
 - d. dare vita a convegni, dibattiti e manifestazioni collegati alle attività culturali dell'Associazione;
 - e. costruire eventi in collaborazione con amministrazioni ed enti pubblici ed istituzioni private;
 - f. organizzare e realizzare, anche per conto di terzi, manifestazioni, rassegne, concorsi, sia nazionali che internazionali;
 - g. essere luogo di incontro e di aggregazione nel nome del comune interesse per la cultura ebraica, collettiva e israeliana, assolvendo così ad una funzione sociale di crescita umana e civile, attraverso l'ideale dell'educazione permanente, con la promozione di iniziative pubbliche.
3. L'Associazione, qualora se ne presentasse la necessità potrà, per il raggiungimento degli scopi sociali, stipulare accordi o convenzioni con enti sia pubblici che privati.

Articolo 3 - Associati

1. L'Associazione è aperta a tutti coloro, italiani o stranieri residenti in Italia di ogni fede e religione, nonché società ed enti pubblici e privati italiani e stranieri, che condividano le finalità dell'associazione e siano interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, condividendone lo spirito e gli ideali. Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda di ammissione contenente la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.
2. La domanda di ammissione avviene attraverso la compilazione e consegna di un apposito modulo oppure con la procedura di iscrizione sul portale online che viene comunicata all'aspirante socio. La compilazione della scheda online permetterà di acquisire tutti gli elementi utili per la valutazione

dell'ammissibilità da parte dello stesso. L'ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati. Nel momento in cui riceve conferma dell'ammissione, il richiedente acquisisce la qualifica di socio.

3. L'Organo di amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.
4. L'eventuale rigetto della domanda di associazione deve essere motivato e comunicato all'interessato in forma scritta. In tale caso l'interessato ha facoltà d'inoltare la propria domanda di associazione all'assemblea dei soci ordinari, che delibera in proposito. Le decisioni dell'assemblea dei soci sono definitive e inappellabili
5. I soci si dividono nelle seguenti categorie:
 - soci fondatori: persone o enti che hanno sottoscritto l'atto di costituzione e il presente statuto;
 - soci ordinari: persone o enti che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio direttivo;
 - soci onorari: persone o enti o istituzioni che abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro opera od il loro sostegno ideale ovvero economico alla costituzione o alla crescita dell'associazione. I soci onorari possono essere dispensati dal versamento della quota associativa.
6. Tutti i Soci hanno parità di diritti e doveri e il numero dei soci è illimitato.
7. È esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. È prevista una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

8. I Soci possono essere chiamati a contribuire alle spese annuali dell'associazione.
9. Il contributo a carico dei Soci non ha carattere patrimoniale ed è deliberato annualmente dal Consiglio Direttivo. Tutti i soci devono versare la quota di adesione associativa, che verrà rinnovata ogni anno.
10. Il contributo è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di Socio, deve essere versato entro 30 giorni prima dell'assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio Consuntivo dell'esercizio di riferimento.

Articolo 4 - Perdita della qualifica di socio

1. La qualifica di socio si perde per:
 - decesso;
 - decadenza per mancato pagamento della quota associativa;
 - recesso;
 - espulsione;
 - scioglimento, se trattasi di ente associato.
2. L'associato decade dalla qualifica, ove non abbia assolto al pagamento della quota sociale.
3. L'associato può in ogni momento recedere senza oneri dall'associazione dandone comunicazione scritta al consiglio direttivo. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene al Consiglio Direttivo, ma permangono in capo all'associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'associazione.
4. L'espulsione viene deliberata dal Consiglio Direttivo per gravi fatti a carico del socio, per inosservanza delle disposizioni del presente Statuto, di eventuali regolamenti e delle deliberazioni degli Organi Sociali e per comportamenti

contrastanti alle finalità dell'Associazione e che abbiano arrecato grave danno all'immagine dell'Associazione.

5. La delibera di scioglimento approvata dall'ente associato comporta l'immediata cancellazione dall'elenco degli associati, una volta giunta a conoscenza del Consiglio Direttivo.
6. Contro il provvedimento del Consiglio Direttivo arrecante l'esclusione del socio, è ammesso il ricorso, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione all'Assemblea dei soci che, previo contraddittorio, devono decidere in via definitiva sull'argomento nella prima riunione convocata.
7. L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali sia stata deliberata.
8. La quota o il contributo associativo non è trasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è soggetta a rivalutazione.

Articolo 5 - Diritti e doveri dei Soci

1. I Soci sono tenuti a:
 - osservare le norme del presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli Organi Sociali;
 - versare la quota associativa stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo;
 - svolgere le attività preventivamente concordate;
 - mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione.
2. I Soci hanno il diritto di:
 - votare per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione ed ogni altra deliberazione di competenza assembleare.
 - frequentare i locali dell'Associazione e partecipare a tutte le iniziative e a tutte le manifestazioni promosse dallo stesso;
 - partecipare alle Assemblee se in regola con il pagamento della quota associativa annuale e, se maggiorenni, di votare direttamente;

- ricevere il rimborso per le spese effettivamente sostenute e documentate per incarico degli organi associativi, secondo le modalità ed i criteri approvati con delibera del Consiglio Direttivo;
- conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- dare le dimissioni, in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- proporre progetti ed iniziative da sottoporre al Consiglio Direttivo;
- discutere e approvare i rendiconti economici;
- eleggere ed essere eletti membri dell'organo di amministrazione;
- ogni altro diritto, ai sensi del presente statuto.

Articolo 6 - Gli Organi dell'Associazione

1. Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente ed il vice-Presidente;
- l'organo di controllo o il revisore legale, se nominato o previsto per legge.

Articolo 7 - Assemblea dei Soci

1. L'Assemblea dei Soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione ed è composta da tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto ad un voto qualunque sia il valore del contributo versato.
2. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione in via ordinaria, almeno una volta all'anno e comunque ogni qualvolta sia renda necessaria per le esigenze dell'associazione, o in via straordinaria quando ne ricorrano i presupposti previsti dallo statuto.
3. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo (1/3) del Consiglio Direttivo o di un decimo (1/10) dei Soci.

4. L'Assemblea ordinaria viene convocata per:
- l'approvazione del programma e del preventivo economico per l'anno successivo;
 - l'approvazione della relazione di attività e del rendiconto economico/bilancio consuntivo dell'anno precedente;
 - l'esame delle questioni sollevate dai richiedenti o proposte dal Consiglio Direttivo;
 - l'elezione i componenti del Consiglio Direttivo;
 - l'approvazione gli indirizzi e il programma delle attività proposte dal Consiglio Direttivo;
 - la ratifica i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
 - l'approvazione il regolamento interno all'uopo predisposto dal Consiglio Direttivo;
 - ogni altro caso nel quale non sia necessario convocare l'assemblea straordinaria.
5. L'assemblea straordinaria delibera su ogni argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo e, in particolare delibera:
- in merito alle modifiche statutarie;
 - in merito alle operazioni straordinarie di trasformazione, fusione o scissione;
 - in merito allo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio.
6. L'assemblea, ordinaria o straordinaria, è convocata, almeno 8 (otto) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari, mediante affissione, nello stesso termine, presso la sede dell'associazione e/o informazione sulla pagina web. In caso di particolare urgenza l'Assemblea

- può essere convocata entro il terzo giorno precedente l'adunanza, con qualsiasi mezzo anche elettronico che certifichi l'avvenuta ricezione.
7. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, di prima e seconda convocazione, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza.
 8. All'apertura di ogni seduta l'Assemblea elegge un segretario che dovrà redigere il verbale e sottoscriverlo con il Presidente.
 9. In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei Soci presenti. In seconda e nelle successive convocazioni è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza dei voti dei presenti, escludendo dal computo gli astenuti
 10. L'Assemblea straordinaria, fatto salvo quanto previsto al successivo comma, è costituita in prima convocazione con la presenza di almeno i due terzi dei soci e in seconda convocazione con la presenza di almeno la maggioranza dei soci e delibera in entrambi i casi con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, escludendo dal computo dei voti gli astenuti.
 11. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
 12. Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all'albo della sede del relativo verbale, che va anche trascritto nel libro delle Assemblee dei Soci. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti i Soci, anche se assenti o dissenzienti.

Articolo 8 - Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 fino ad un massimo di 5 componenti, nominati dall'Assemblea tra i propri Soci, la quale elegge tra essi anche un Presidente ed un vice-Presidente. Il Consiglio Direttivo resta in carica 4 (quattro) anni, scadendo con l'approvazione del bilancio consuntivo

relativo al quarto esercizio successivo alla sua nomina ed i suoi componenti sono rieleggibili.

2. Alla sostituzione di ciascun consigliere decaduto o dimissionario si provvede designando il primo dei non eletti e in sua assenza il Consiglio convoca nel più breve tempo possibile l'assemblea per l'elezione del nuovo consigliere. I componenti così nominati decadono con gli altri componenti.
3. Il Consiglio può distribuire fra i suoi componenti specifiche funzioni e compiti attinenti alle attività dell'Associazione.
4. Il Consiglio viene ordinariamente convocato, di norma 2 volte all'anno, a cura del Presidente mediante avviso di convocazione, contenente la data e l'ora di convocazione e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, da inviare ai Consiglieri almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione oppure quando ne facciano richiesta almeno 3 (tre) consiglieri.
5. Il Consiglio Direttivo ha il compito di:
 - svolgere, su indicazione dell'Assemblea, le attività esecutive relative all'Associazione;
 - esercitare, in qualità di organo collegiale, tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per il raggiungimento delle finalità dell'Associazione;
 - fissare l'ammontare della quota associativa;
 - formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
 - predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'anno sociale e la rendicontazione economica e sociale dell'attività svolta;
 - eleggere il Presidente e il Vice-Presidente;
 - nominare il Segretario e il Tesoriere o il Segretario/Tesoriere, se ritenuti necessari;
 - deliberare circa l'ammissione dei soci;
 - deliberare in merito alle azioni disciplinari nei confronti dei soci;

- decidere le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate da altre Associazioni o Enti;
 - presentare all'Assemblea, alla scadenza del mandato, una relazione complessiva sull'attività inerente il medesimo.
6. Le riunioni sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta di voti dei presenti. In caso di parità dei voti, prevale quello del Presidente. Delle deliberazioni del Consiglio viene redatto apposito verbale a cura del Segretario, che firma insieme al Presidente. Tale verbale è conservato agli atti ed è a disposizione dei Soci che richiedano di consultarlo.
7. Le sedute del Consiglio Direttivo si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione o videocomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si deve dare atto nei relativi verbali:
- che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione, oggetto di verbalizzazione;
 - che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
8. Verificandosi i presupposti di cui al precedente comma, la riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

Articolo 9 - Presidente e vice-Presidente

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione. A lui spetta la firma e la rappresentanza di fronte a terzi e in giudizio, resta in carica quattro anni ed è rieleggibile.
2. Il Presidente rappresenta l'Associazione e compie tutti gli atti che impegnano l'Associazione stessa, presiede e convoca il Consiglio Direttivo, ne cura

l'ordinato svolgimento dei lavori e sottoscrive il verbale delle sedute. E', inoltre, autorizzato ad eseguire incassi e accettare donazioni di ogni natura ed a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, Enti e privati, rilasciando liberatorie e quietanze.

3. Il Presidente stipula, previo parere favorevole del Consiglio Direttivo, accordi o convenzioni con Enti Pubblici o altre Associazioni.
4. In caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.
5. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione del Presidente le relative funzioni sono svolte dal vice-Presidente. Di fronte ai Soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

Art. 10 - Organo di controllo e di revisione

1. L'organo di controllo, se nominato, vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché' sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro, ove ne ricorrano i requisiti.

Articolo 11 - Patrimonio sociale

1. Il patrimonio sociale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito da:
 - beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione;
 - i beni di ogni specie acquistati dall'Associazione sempre destinati alla realizzazione delle sue finalità istituzionali;
 - contributi, erogazioni e lasciti diversi;

- fondo di riserva.
2. Le entrate dell'Associazione sono costituite da:
- quote associative annuali ed altri tipi di contributi degli associati;
 - proventi derivanti dal proprio patrimonio;
 - contributi di privati;
 - contributi dello Stato, di Enti o di Istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
 - entrate derivanti da convenzioni;
 - ogni altro tipo di entrata derivante o connessa con le attività esercitate.

Articolo 12 - Bilancio

1. L'esercizio sociale decorre dal primo settembre al trentuno agosto di ogni anno.
2. L'Associazione deve redigere il bilancio/rendiconto economico-finanziario che deve essere presentato dal Consiglio Direttivo in Assemblea per la sua approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.
3. Il bilancio/rendiconto economico finanziario deve essere depositato presso la sede dell'associazione per i 15 giorni precedenti l'assemblea affinché possa essere consultato da ogni associato, il quale può anche chiedere la presa visione dei libri sociali.
4. E' vietata la distribuzione anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 13 - Regolamento Interno

1. Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto saranno previste con regolamento interno predisposto a cura del Consiglio direttivo e da approvarsi dall'Assemblea dei soci.

Articolo 14 - Modifiche dello statuto e scioglimento dell'associazione

1. L'approvazione delle modifiche statutarie e delle operazioni straordinarie è approvata dall'Assemblea straordinaria con le maggioranze di cui all'art. dette deliberazioni previste per esse allo statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi a da almeno un decimo (1/10) dei soci. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con le maggioranze di cui all'art. 7, co. 9 del presente statuto.
2. Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio sono deliberati dall'Assemblea straordinaria con le maggioranze di cui all'art. 7, co. 10.
3. Il patrimonio che residua dopo la liquidazione sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 15 - Disposizioni finali

1. Per quanto non è previsto dal presente Statuto o dal regolamento interno, si fa riferimento alle leggi vigenti in materia di enti associativi e di altre leggi speciali del Codice Civile in quanto compatibili.